



Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4168/S.G./B./ Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani, li 16 Maggio 2018

Al **Dottorssa Gabriella Di Michele**
Direttore Generale I.N.P.S.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Roma

ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

Al Signor Tonino MARTINI CO.S.P.
Al Signor Roberto TARSÌ CO.S.P.
Comparto Ministeri, Enti, Dirigenza, Sicurezza,
presso Suprema Corte di Cassazione
ROMA

Allo Studio Legale NETWORK
Convenzionato CO.S.P.
Avv. ANGELISANTI/POLINI
Via Etruria, 65
ROMA

Oggetto: trattamento economico del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana trasferito per mobilità obbligatoria – corresponsione dell'assegno ad personam.-

Riferimento messaggio n. 1422 datato 30-03-2018 avente per oggetto: “Chiarimenti sulla facoltà di opzione per il personale trasferito per mobilità e, in particolare, per il personale proveniente dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), dall'Entestumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e dagli Enti di area vasta”

In relazione al messaggio in riferimento questa Organizzazione Sindacale desidera fare alcune precisazioni.

Con il Decreto 14 settembre 2015 sono stati stabiliti i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riservate ai dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il decreto fissa, inoltre, le modalità e le procedure per il transito del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale dichiarato soprannumerario nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

Al personale di polizia provinciale che non è ricollocato si applicano le procedure ed i criteri di mobilità previsti dal decreto per il restante personale.

Il decreto disciplina, altresì, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Si evidenzia che l'art. 10, comma 3, del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015 risulta superato per il personale già militare della C.R.I. dall'approvazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare dall'art. 1, comma 397, lett. c) e d) che hanno così modificato il comma 5 del citato articolo 5 del d.lgs 178/2012 e il comma 6 dell'articolo 6 da ultimo ulteriormente modificato dall'art. 19 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46

comma 5, dell'articolo 5

“Il personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed è collocato in congedo nonché



Segreteria Generale Nazionale

iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3 ((Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente)). Al predetto personale ((...)) continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi ((e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi)) ...”.

comma 6, dell'articolo 6

“Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, terzo periodo. I processi di mobilità previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.

In pratica ai già dipendenti militari e civili della Croce Rossa Italiana, inviati in mobilità obbligatoria (non volontaria) presso Enti ed Uffici dell'Amministrazione Pubblica, deve essere corrisposto un assegno ad personam corrispondente alla differenza stipendiale tra il trattamento economico già in godimento nell'Amministrazione di provenienza (Croce Rossa Italiana) e quello corrisposto a seguito del nuovo inquadramento per effetto di mobilità obbligatoria.

Per maggiore chiarezza riportiamo di seguito un comunicato tratto dal sito <https://www.mobilita.gov.it/home.php>:

11/10/2017 PROCEDURE DI MOBILITA' CRI – TRATTAMENTO ECONOMICO

In merito alle procedure di ricollocazione del personale della Croce rossa italiana si rappresenta che, in virtù della modifica all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012, apportata dal decreto-legge n. 13 del 2017, a tutto il personale della CRI collocato in mobilità in altre amministrazioni pubbliche, ai sensi del l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di destinazione, come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.

Con la presente nota si vuole solo fare chiarezza sul trattamento economico del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana trasferito per mobilità obbligatoria presso altre Amministrazioni lasciando salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dei propri iscritti e di questa Organizzazione Sindacale in relazione agli aspetti previdenziali.

Cortesi Saluti. IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.

Domenico MASTRULLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, F. legs. n. 39/93